

Ipotesi e prospettive per la riorganizzazione territoriale dell'Ordine degli Ingegneri



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	<i>Presidente</i>
dott. ing. Ferdinando Luminoso	<i>Vice Presidente Vicario</i>
dott. ing. Romeo La Pietra	<i>Vice Presidente Aggiunto</i>
dott. ing. Renato Buscaglia	<i>Segretario</i>
dott. ing. Alessandro Biddau	<i>Tesoriere</i>
dott. ing. Leonardo Acquaviva	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ugo Gaia	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alcide Gava	<i>Consigliere</i>
prof. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Domenico Ricciardi	<i>Consigliere</i>

Presidenza e Segreteria: 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701, fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	<i>Presidente</i>
dott. ing. Alberto Speroni	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Leonardo Acquaviva	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Renato Cannarozzo	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ugo Gaia	<i>Consigliere</i>
dott. Massimiliano Pittau	<i>Direttore</i>

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	<i>Presidente</i>
dott. Stefania Libori	<i>Revisore</i>
dott. Francesco Ricotta	<i>Revisore</i>

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Lorenzo Passeri.

Sommario

Premessa	pag. 11
1. Il riparto dei poteri normativi ed amministrativi in materia di professioni	» 15
2. Il ruolo dello Stato	» 17
3. La legge 5 giugno 2003, n.131	» 19
4. Lo schema di decreto legislativo riguardante le professioni	» 23
5. Il ruolo delle Regioni	» 29
6. Un'ipotesi per la costituzione delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri	» 31
6.1. <i>Il modello organizzativo</i>	» 36
Allegati	» 41
A.1. <i>Proposta di legge statale per l'istituzione delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri</i>	» 41
A.2. <i>Proposta di regolamento attuativo</i>	» 45
A.3. <i>Schema di Statuto della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri</i>	» 52
3.1. <i>Relazione</i>	» 52
3.2. <i>Schema di Statuto</i>	» 63

Premessa

Il presente testo si prefigge l'obiettivo di esaminare una nuova ipotesi organizzativa degli Ordini professionali, con specifico riferimento alla professione di ingegnere, alla luce del mutato quadro normativo costituzionale e legislativo statale e regionale.

Particolarmente urgente e necessaria sembra infatti essere l'istituzionalizzazione dell'esperienza della Federazione regionale quale organismo intermedio fra Ordine e Consiglio nazionale. È infatti solo la Federazione che può efficacemente rapportarsi con la Regione, istituzione dalla quale dipendono molte delle condizioni "esterne" che influenzano l'esercizio dell'attività professionale di ingegnere (si pensi alle competenze normative delle Regioni in settori quali quello dei lavori pubblici, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'edilizia, dell'urbanistica, ecc.).

Considerata la complessità della tematica in esame è bene, in via preliminare, delineare quali saranno i punti nodali che saranno approfonditi. In via generale essi possono essere così individuati:

- 1) il riparto dei poteri normativi ed amministrativi fra Stato e Regioni in materia di professioni;
- 2) l'esatta collocazione dei poteri organizzativi delle professioni (in buona sostanza, a quale legislatore compete la regolamentazione di tale settore?);
- 3) la definizione di una proposta organizzativa.

Come noto, la recente riforma costituzionale ha determinato l'attribuzione, in capo al legislatore statale, della sola competenza alla definizione dei "*principi fondamentali*" attinenti la materia delle professioni; l'incidenza delle attività professionali su beni di rango costituzionali (salute, difesa, sicurezza) concernenti, senza alcuna distinzione di sorta, l'intero territorio nazionale, porta però a restringere sensibilmente i margini di "manovra" del legislatore regionale e ad estendere notevolmente l'ambito di intervento del legislatore statale.

Per quanto ardua sia la definizione, si può affermare che nella materia delle professioni il legislatore statale è chiamato alla definizione di "*principi fondamentali*" e "*regole del diritto*" contenenti indicazioni normative essenziali volte ad individuare l'interesse nazionale unitario da salvaguardare, ove per interesse nazionale si deve intendere quel complesso di "valori" che, anche nell'ambito di un ordinamento di tipo federale, non può essere oggetto a sperequazione e deve essere unitariamente tutelato.

Per ciò che attiene poi la struttura organizzativa degli Ordini e collegi, in quanto enti di diritto pubblico, essa è certamente da annoverare tra le materie rimesse alla legislazione esclusiva statale¹.

Si può quindi concludere, per quanto di nostro interesse, che la competenza sulla materia della riorganizzazione territoriale degli Ordini e sull'istituzione delle Federazioni regionali degli Ordini spetta in via esclusiva (e dunque, a livello legislativo e regolamentare) allo Stato.

1. In questi termini si veda Cons. St., Sez cons. atti normativi, Ad. 10.03.2003, n. 4199/02 riguardante lo schema di decreto recante norme sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; in www.giustizia-amministrativa.it.

L'istituzionalizzazione delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri potrà quindi essere attuata mediante il seguente schema:

- *legge statale* (nella quale si individuano i principi fondamentali dell'organizzazione dell'ordinamento professionale);
- *regolamento attuativo statale* (che nel dettaglio specificherà ulteriormente caratteristiche e modalità di funzionamento della Federazione);
- *statuto della Federazione regionale* (quale fonte normativa di ulteriore dettaglio per quanto attiene l'articolazione organizzativa della Federazione, le regole per il concreto esercizio delle funzioni spettanti a ciascun Organo della stessa, le modalità di finanziamento).

Si è pertanto proceduto a definire nel dettaglio (si vedano gli allegati), come base per successivi approfondimenti e decisioni dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini, l'ipotetica articolazione del disegno di legge statale di istituzione delle Federazioni regionali degli ingegneri, del regolamento statale attuativo e di un modello di statuto.

Quest'ultimo, in attesa che il percorso normativo descritto sia avviato e portato a compimento, rappresenta l'estrinsecazione di un modello organizzativo aderente alle considerazioni di cui sopra ed adottabile anche su base volontaristica dagli Ordini provinciali.

Da questo punto di vista, la realizzazione di una Federazione sulla scorta dei criteri ivi indicati potrebbe da subito garantire non solo l'adesione alla nuova impostazione organizzativa, ma altresì una omogeneità organizzativa fra le diverse Regioni tuttora assente.

Giovanni Angotti

1 • Il riparto dei poteri normativi ed amministrativi in materia di professioni

Come noto, la legge costituzionale n. 3/2001 ha modificato il Titolo V, Parte II, della Carta Costituzionale incidendo sul riparto delle potestà normative fra Stato e Regioni, nonché sul riparto delle funzioni amministrative fra questi ultimi e le altre autonomie locali.

Per quanto concerne le funzioni normative, il novellato art. 117 individua rispettivamente:

- a) ambiti di intervento, tassativamente elencati, nei quali è rimessa la potestà legislativa esclusiva allo Stato, nonché quella regolamentare (art. 117, 2° comma, Costituzione);
- b) materie per le quali sussiste una potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni, nel senso che al primo è attribuita una funzione normativa di principio, mentre alle seconde una potestà normativa di dettaglio rispettosa dei principi statali. In questo caso la potestà regolamentare è regionale (art. 117, 3° comma, Costituzione);
- c) altri ambiti di intervento - ossia non annoverati né nel 2°, né nel 3° comma, dell'art. 117 della Costituzione - per i quali le Regioni sono titolari di una potestà legislativa residuale liberamente esercitabile, in quanto non vincolata alla preventiva fissazione di principi da parte del legislatore statale. Anche in questo caso la potestà regolamentare è regionale.

Le “professioni” sono state inserite fra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni.

Giova precisare che gli ambiti di intervento rimessi alla esclusiva potestà legislativa statale devono ritenersi ambiti “trasversali”, ossia incidenti anche materie rientranti nella competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni. Tra tali materie deve essere certamente compresa quella delle “professioni” la quale, anzi, presenta intense connessioni con gli ambiti di esclusivo intervento statale (tra i quali, ad esempio, la concorrenza, l’organizzazione degli enti, i sistemi elettorali). Tali considerazioni saranno però approfondite in seguito.

Per quanto concerne, invece, il diverso assetto delle funzioni amministrative, l’art. 118 della Costituzione ha introdotto il principio di sussidiarietà (verticale ed orizzontale) temperato dai criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità. Sulla scorta di tale principio, l’esercizio delle funzioni amministrative è affidato all’ente più prossimo alla collettività che esprime l’interesse pubblico per la cui soddisfazione è attribuita tale determinata funzione amministrativa.

Nel prosieguo del testo ci si concentrerà sull’accertamento di un nuovo modello organizzativo degli Ordini professionali, alla luce del mutato riparto delle potestà normative.

2. Il ruolo dello Stato

Tralasciando la disamina dei principi di derivazione comunitaria, che dovranno comunque essere rispettati dal legislatore nazionale, la riflessione deve prendere le mosse dall'individuazione delle ragioni che, a prescindere dalle vicende storiche che ne hanno determinato il sorgere, di fatto hanno supportato la disciplina normativa statale in materia di professioni.

A questo proposito va evidenziato che è stata l'incidenza delle attività professionali su beni di rango costituzionale (quali, tra gli altri, il diritto alla salute, il diritto alla difesa e, per ciò che attiene gli ingegneri, il diritto alla sicurezza²) a legittimare, in primo luogo, l'intervento statale volto a tutelarne i destinatari³ attraverso l'istituzione di percorsi e processi atti a garantire la competenza e la preparazione di ogni singolo professionista. Strettamente collegato a tale profilo è, poi, l'ulteriore aspetto che il gruppo professionale è "portatore" di conoscenze e tecniche che rischierebbero di andare perdute ove non adeguatamente preservate⁴; infine, l'articolo 5 della Costituzione impone la tutela di tutte le formazioni sociali che promuovono lo sviluppo individuale e collettivo, tra le quali sono certamente comprese quelle professionali.

2. Si veda a tal proposito il volume *Il ruolo degli ingegneri per la sicurezza*, Centro studi CNI, numero 10/2000.

3. Quello che la dottrina ha definito: "*l'affidamento del pubblico*"; v. G. Della Cananea, *op. cit.*, 818.; F Merusi, *L'affidamento del cittadino*, Milano, 1970.

4. In tal senso S. Cassese, "*Professioni e Ordini professionali in Europa*", 11.

Tali ragioni, che hanno motivato e determinato in passato l'intervento normativo statale in materia di professioni, restano valide anche nel vigente quadro normativo ove le professioni sono annoverate fra le materie soggette a legislazione concorrente.

Tale innovazione determinerebbe, come detto, l'attribuzione in capo al legislatore statale della sola competenza alla definizione dei "*principi fondamentali*" attinenti la materia delle professioni; l'incidenza delle attività professionali su beni di rango costituzionali (salute, difesa, sicurezza) concernenti, senza alcuna distinzione di sorta, l'intero territorio nazionale, porta però a restringere sensibilmente i margini di "manovra" del legislatore regionale e ad estendere notevolmente l'ambito di intervento del legislatore statale.

Per quanto ardua sia la definizione, si può affermare che nella materia delle professioni il legislatore statale è chiamato alla definizione di "*principi fondamentali*" e "*regole del diritto*" contenenti indicazioni normative essenziali volte ad individuare l'interesse nazionale unitario da salvaguardare in tale materia, ove per interesse nazionale si deve intendere quel complesso di "valori" che, anche nell'ambito di un ordinamento di tipo federale, non può essere oggetto a sperequazione e deve essere unitariamente tutelato sul territorio nazionale.

3. La legge 5 giugno 2003, n.131

I criteri per l'attuazione del nuovo modello di riparto delle potestà normative fra Stato e Regioni sono stati delineati dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*.

In merito l'art. 1 della legge 5.6.2003, n. 131, ai commi 3, 4 e 5⁵ ha previsto un regime che, ben lungi dal potersi definire come transitorio, ha gettato le fondamenta normative per l'attuazione del nuovo sistema. In particolare, tali commi stabiliscono che nelle materie appartenenti alla

5. I commi 3,4 e 5 della legge n. 131/2003 dispongono: "3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. 4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commis-

legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, di quelli desumibili dalle leggi statali vigenti.

L'art. 1 della legge n. 131/2003 si premura quindi di attuare la disposizione in questione delegando all'uopo il Governo. Sennonché l'art. 1, 4° comma, della citata Legge n. 131/2003, evidentemente debordando rispetto agli ordinari confini costituzionali, delega al Governo non solamente l'attuazione dei predetti principi, ma, addirittura, la loro individuazione (sottraendo, in questo modo, al legislatore ciò che - verrebbe da

Segue nota 5

sione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare. 5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione."

dire - “naturalmente” gli compete, ossia la legislazione di principio⁶) ancorché in forma meramente ricognitiva⁷.

Peraltro, dalla disamina del tenore letterale della norma appare emergere un dato, ossia che il vero obiettivo della delega sia non tanto la ricognizione dei principi, ma propriamente la individuazione delle materie, e dei contenuti delle medesime, oggetto del riparto normativo ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Tale operazione risulta, in primo luogo, superflua alla luce dell’inequivocabile dato sostanziale che una “materia”, intesa quale ambito di intervento normativo, è una entità *in fieri* che non può essere contenutisticamente determinata una volta per tutte, ma si modella in relazione al contesto socio - economico ed al periodo storico di riferimento. L’intervento sulla materia, inoltre, potrebbe portare il legislatore delegato ad intervenire anche sulla titolarità delle funzioni amministrative afferenti le diverse materie rappresentando, così, una insidia di non poco conto per le stesse Regioni.

Il decreto delegato – ove si premurasse di individuare tecnicamente il riparto delle funzioni amministrative afferenti la materia - potrebbe infatti concretare uno schema di riparto delle funzioni amministrative che si agganci, rappresentandone una sorta di continuazione, al sistema previgente alle modifiche del Titolo V della Carta costituzionale, svuotando, o comunque indebolendo, il principio di sussidiarietà introdotto dalle stesse. È bene ribadire che, una volta approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto, con tutto quanto in esso disposto, vincolerebbe le stesse Regioni entro i confini del riparto delle funzioni amministrative in esso definiti.

6. Critico sul punto R. BIN, *Stato, Regioni ed enti locali nella Legge 5.6.2003, n. 131*, 2003, Bologna, 24 ss.

7. Si veda il *Quaderno di documentazione n. 36* edito dal Servizio Studi del Senato nel 2003.

4. Lo schema di decreto legislativo riguardante le professioni

È evidente, però, che un'operazione di preliminare importanza sia proprio l'individuazione di cosa debba intendersi per *"professione"* ai sensi del dettato normativo costituzionale e se mai possano residuare margini d'intervento del legislatore regionale avuto riguardo allo specifico profilo della disciplina organizzativa delle medesime.

Sulla scorta di una mera interpretazione letterale, la genericità dell'inciso *"professioni"*, non seguito da alcuna ulteriore specificazione, lascia trasparire l'intenzione del legislatore di ricomprendere in esso tutte le attività professionali, siano esse quelle regolamentate (o protette) che quelle non regolamentate (non protette, ossia quelle per il cui esercizio non sia richiesta né l'adesione ad Ordini e collegi, né il superamento di un esame di Stato).

D'altra parte anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione alcune professioni venivano demandate alla disciplina regionale: si pensi alla legge sull'ordinamento della professione di guida alpina (legge n. 6 del 1989), alla legge sulla professione di maestro di sci (legge n. 81/1991), alla disciplina del turismo (legge n. 135/2001).

Anche lo schema di decreto predisposto in attuazione della legge n. 131/2003 (Decreto "La Loggia") intende la materia delle *"professioni"* in senso ampio ovvero comprensivo delle attività professionali artigiane e delle professioni sanitarie.

L'azione del Decreto delegato limita la competenza regionale in materia di professioni da un lato determinando gli aspetti rimessi alla competenza legislativa esclusiva statale, dall'altro individuando i principi fondamentali che le Regioni dovranno rispettare nel loro intervento normativo.

Riguardo al primo profilo, pur senza voler entrare nel merito della congruità dei principi fondamentali individuati dal predetto decreto, lascia perplessi l'intervento normativo diretto ad individuare le materie rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in quanto in evidente contrapposizione con i contenuti della delega di cui al 5° comma, dell'art. 117 della Costituzione che testualmente prevede: *"sempre a titolo di mera ricognizione possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato"*. È sufficiente la lettera della norma per capacitarsi del fatto che oggetto della delega non sia l'individuazione delle materie oggetto di competenza esclusiva, ma piuttosto la ricognizione delle disposizioni normative afferenti la materia oggetto di trattazione.

Ciò detto le materie rimesse alla competenze normativa statale, secondo la bozza di decreto, sarebbero:

- a) la disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni intellettuali;
- b) la disciplina dell'individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi ordinamenti didattici;
- c) la disciplina del riconoscimento e dell'equipollenza dei titoli necessari per l'accesso alle professioni conseguiti negli Stati membri dell'Unione;
- d) la disciplina della tutela della concorrenza;
- e) *la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli Ordini e dei collegi professionali nazionali;*

- f) la disciplina delle attività attinenti l'ordine pubblico e la sicurezza e l'amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;
- g) la disciplina della protezione dei dati personali;
- h) la disciplina dei rapporti regolati del codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l'ordinamento civile della Repubblica ed in particolare la disciplina del contratto, dell'impresa e del rapporto di lavoro, *delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità di professionisti*;
- i) la determinazione dei livelli minimi e uniformi delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- j) la disciplina dell'iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli, elenchi con validità nazionale a tutela dell'affidamento del pubblico e degli utenti;
- k) la disciplina del diritto di sciopero;
- l) *la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli Ordini e collegi delle professioni intellettuali regolati ai sensi dell'art. 2229 C.c.*

Come è agevole riscontrare lo schema di decreto legislativo demanda esclusivamente alla competenza normativa statale - sia esso di tipo legislativo che regolamentare - la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione degli Ordini e collegi professionali nazionali (lett. e) ed in particolare degli Ordini e dei collegi delle professioni intellettuali (lett. l).

Secondo parte della dottrina⁸le due previsioni sarebbero del tutto sovrapponibili sicché nello schema di decreto sarebbe presente una duplicazione frutto evidentemente di un errore materiale; tale impostazione non appare del tutto condivisibile.

8. A. Ferrara, *I principi fondamentali in materia di professioni: lo stato dell'arte*, in *Federalismi.it* n. 11/2004.

In verità le due norme si pongono in rapporto di *genus ad speciem* in quanto mentre la prima fa, genericamente, riferimento agli Ordini e collegi nazionali afferenti a qualsiasi attività professionale, la seconda si rivolge specificamente ed esclusivamente agli Ordini e collegi delle professioni intellettuali regolati ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, ossia alle professioni per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In sostanza la norma ripropone la distinzione fra professioni regolamentate e non regolamentate, rimettendo comunque al legislatore statale la disciplina dell'organizzazione degli Ordini professionali. Inoltre mentre per gli Ordini delle professioni intellettuali protette (punto *l*, tra cui rientra quella di ingegnere) è demandata allo Stato, in via esclusiva, la disciplina delle competenze, tutto ciò non è previsto, invece, per i collegi e gli Ordini di cui al punto *e* (ove sono comprese quelle tipologie professionali aventi già ora una regolamentazione ed una istituzione di tipo regionale, quali guide alpine, maestri di sci, operatori turistici etc). Tale differenziazione potrebbe avere un senso qualora si consideri che mentre per le professioni intellettuali protette è del tutto indiscutibile la competenza disciplinare dello Stato, per quelle non protette la regolamentazione potrebbe essere attribuita anche alle Regioni.

Una volta chiarito che, per il legislatore delegato, spetta allo Stato in via esclusiva la disciplina dell'organizzazione amministrativa e delle competenze degli Ordini afferenti le professioni intellettuali, è necessario verificare fino a che punto tale impostazione possa rivelarsi fondata.

Va evidenziato, in primo luogo, che la disciplina dell'organizzazione di Ordini e collegi non può farsi rientrare nella nozione di "*formazione professionale*" e di "*professioni*" in quanto gli Ordini e collegi sono da annoverare tra gli enti pubblici nazionali la cui regolamentazione, ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. *G*, della Carta Costituzionale, è annoverata

fra le materie rimesse alla materia di legislazione esclusiva statale⁹. L'ente pubblico nazionale è la persona giuridica - quale che sia la struttura organizzativa - disciplinata da disposizioni di diritto pubblico che viene istituita in funzione strumentale al perseguimento di compiti direttamente assunti dallo Stato, per il perseguimento di interessi pubblici riferibili all'intera collettività nazionale ed aventi carattere ultraregionale¹⁰. Non può essere minimamente messo in dubbio che le professioni protette siano tali proprio in quanto strumentali a interessi generale di livello nazionale

In definitiva una volta che il legislatore statale abbia ritenuto una persona giuridica di rilievo pubblicistico disponendone in merito alla sua organizzazione anche in via di principio, l'attuazione regolamentare non potrà che spettare allo Stato medesimo e non alle Regioni in quanto la materia non è, come detto, riconducibile alla nozione di "professioni".

L'applicazione di tale principio nel caso oggetto di disamina della riorganizzazione territoriale degli Ordini e dell'istituzione in particolare delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri, porta a concludere nel senso che *l'intervento legislativo in materia non rientri nella competenza normativa regionale né legislativa, né regolamentare*. In altre parole, la competenza sulla materia della riorganizzazione territoriale degli Ordini e sull'istituzione delle Federazioni regionali degli Ordini spetta in via esclusiva (e dunque, a livello legislativo e regolamentare) allo Stato.

9. In questi termini si veda Cons. St., Sez cons. atti normativi, Ad. 10.03.2003, n. 4199/02 riguardante lo schema di decreto recante norme sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse; in www.giustizia-amministrativa.it .

10. Cons. St. Sez. VI, 10.11.1998, n. 1533.

5. Il ruolo delle Regioni

Tale prima conclusione impone, allora, una ulteriore considerazione sull'intervento regionale posto in essere sinora dall'entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di professioni ed in particolare di organizzazione amministrativa delle professioni. Fra i principali provvedimenti normativi, tutti di rango legislativo, vanno menzionati rispettivamente:

- 1) L.r. Calabria 26.11.2001, n. 27 recante norme per la *“Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali”*;
- 2) L.r. Lazio 22.07.2002, n. 19, recante norme per la *“Istituzione della conferenza Regione - Ordini e Collegi professionali”*;
- 3) L.r. Lombardia 14.04.2004, n. 7 recante norme per la costituzione di una *“Consulta regionale degli Ordini, collegi e associazioni professionali”*;
- 4) L.r. Friuli Venezia Giulia 22.04.2004, n. 13 recante *“Interventi in materia di professioni”*.

In realtà - e tralasciando le problematiche connesse alle attività concretamente demandate a tali consulte - i legislatori regionali sono stati particolarmente attenti a non invadere la sfera delle competenze normative statali in materia di organizzazione delle professioni, affidando all'organismo collegiale esclusivamente una funzione di promozione della colla-

borazione con gli Ordini professionali¹¹ al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

Dal punto di vista organizzativo tali Consulte non sono un organo facente parte dell'ordinamento professionale ovvero in qualche modo capace di incidere sull'organizzazione amministrativa degli Ordini professionali; esse presentano, piuttosto, la natura giuridica di un organo regionale a carattere consultivo, come palesato anche dalla sua composizione che vede il coinvolgimento degli organi politici regionali. In estrema sintesi in questi casi la Consulta non intacca l'organizzazione amministrativa delle professioni protette in quanto non esercita funzioni amministrative attive di gestione delle professioni, con la conseguenza che, almeno per quanto concerne tal aspetto, se ne potrebbe riconoscere la legittimità costituzionale.

11. Identificati come veri e propri enti pubblici; si veda l'art. 1 della L.r. Lazio 22.07.2002, n. 19.

6. Un'ipotesi per la costituzione delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri

Chiarito, dunque, che la competenza legislativa in materia di organizzazione degli Ordini professionali è di esclusiva spettanza del legislatore statale, va da sé - ed è questo il presupposto dal quale partire - che anche la costituzione di una Federazione regionale degli Ordini, intesa *quale organo di amministrazione attiva facente parte dello specifico ordinamento professionale e non quale organo regionale consultivo*, richiederà un penetrante intervento normativo statale esteso oltrechè alla disciplina di principio, anche a quella propriamente di dettaglio.

In particolare l'intervento statale dovrà non solamente dettare i principi organizzatori fondamentali, ma anche specificarne, in forza della riconosciuta potestà regolamentare, i contenuti in dettaglio; d'altronde la disciplina di dettaglio del legislatore statale non dovrà essere di intensità tale da esautorare *in toto* l'autonomia statutaria degli Ordini professionali, tenendo a mente quanto disposto dall'art. 2062 del Codice civile che rinvia la regolamentazione degli ordinamenti professionali rispettivamente a leggi, regolamenti, provvedimenti dell'Autorità governativa e *statuti dell'associazione professionale*.

Ciò detto bisogna, poi, esaminare, quale potrebbe essere un modello organizzativo concreto adottabile. Da questo punto di vista la discrezionalità del legislatore, adeguatamente temperata da una inevitabile attività concertativa con gli stessi Ordini e collegi professionali inte-

ressati, potrebbe condurre alle soluzioni più disparate. Allo stato attuale, l'*intentio legislatoris* emerge dal dibattito parlamentare che ha riguardato la "*riforma delle professioni*", ma che è anteriore alla riforma costituzionale di cui alla L.C. n. 3/2001. Ciononostante, chiarite le questioni connesse alla spettanza della potestà normativa in materia ed acclarata la competenza statale, il dibattito in questione potrebbe comunque concretare un valido punto di partenza per la presente indagine, quanto meno per ciò che concerne l'individuazione dei principi fondamentali.

I disegni di legge che hanno maggior rilievo sono rispettivamente il n. 7452 a.c. del 21.11.2000 (Fassino – Amato) che sostituisce il n. 5092 a.c. presentato nel 1998; il n. 4678 a.c. (Simeone); il n. 5482 (Biondi); il n. 5482 a.c. (Casini ed altri) ed il n. 6642 a.c. (Fini ed altri).

Concentrando la nostra attenzione sulla organizzazione degli Ordini professionali va detto che in tutti i disegni di legge esaminati emerge inconfutabilmente un dato: l'intenzione di mantenere e preservare gli attuali Ordini per le professioni "riconosciute". Inoltre, pur con sfumature diverse, traspare in tali disegni di legge (in particolare nel disegno di Legge n. 5482 a.c. ed in quello n. 6642 a.c.) la tendenza ad attribuire ai Consigli nazionali degli Ordini una vera e propria potestà regolamentare per l'organizzazione degli organi. Anche sulla natura giuridica degli Ordini i testi convergono sulla comune posizione di ritenerli enti pubblici non economici; d'altra parte solamente la natura pubblicistica consentirebbe a questi enti di esercitare in forma autoritativa alcune competenze fra le quali spiccano quelle di riscossione dei tributi ed il controllo disciplinare sugli iscritti, nonché, per quanto concerne il Consiglio nazionale, la funzione disciplinare sugli iscritti.

Va rilevato, peraltro, che l'attuale organizzazione su base provinciale degli Ordini non sembra più confacente al mutato assetto costituzionale. La circostanza che l'Ordine sia l'ente esponenziale di una collettività

di riferimento, composta esclusivamente da professionisti, non fa certamente venire meno l'esigenza – prima logica che giuridica – di conformarne l'organizzazione ai principi di fondo che caratterizzano il nuovo ordinamento federale della Repubblica; in tal senso si ritiene che la nuova struttura organizzativa debba tenere nel debito conto le conseguenze afferenti all'operatività nel nostro sistema del principio di sussidiarietà e, dunque, articolarsi su base rispettivamente: provinciale, regionale e statale. Potrebbe peraltro essere valutata l'opportunità di individuare ulteriori articolazioni incentrate sul nuovo soggetto rappresentato dalle "Città metropolitane".

Particolarmente urgente e necessaria sembra essere però l'istituzione di una Federazione regionale quale organismo intermedio fra l'Ordine ed il Consiglio nazionale. È infatti solo la Federazione che può efficacemente rapportarsi con la Regione, istituzione che pur non avendo competenze dirette in materia di organizzazione degli Ordini e collegi professionali è diventata comunque "centrale" per la configurazione delle condizioni "esterne" di esercizio dell'attività professionale. Innumerevoli sono ad esempio le competenze normative (legislative e regolamentari) che la riforma costituzionale ha trasferito alle Regioni in materie che presentano uno stretto legame con l'attività professionale degli ingegneri (si pensi, ad esempio e per tutte, ai lavori pubblici e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; altri settori vedevano, peraltro, già un intervento regionale particolarmente incisivo quali quello dell'edilizia e dell'urbanistica). Ciò avvalorava l'esigenza e l'urgenza dell'istituzione di un organismo capace di rappresentare la categoria professionale al livello istituzionale regionale.

Emergono, dunque, seppur in forma embrionale i punti cardine della nuova struttura organizzativa degli Ordini e collegi professionali:

- 1) gli Ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici;
- 2) la loro articolazione territoriale ed istituzionale segue quella fe-

deralista della Repubblica e pertanto si articola su un livello statale (CNI), regionale (Federazione regionale); provinciale (Ordine). In quest'ultimo caso è di tutta evidenza che un riferimento territoriale ulteriormente più specifico (ad es. comunale) rischierebbe di appesantire eccessivamente il sistema organizzativo, mostrandosi sostanzialmente inutile in quanto, fermi restando i Comuni di maggior dimensione, il numero di iscritti a livello comunale è talmente ridotto da rendere superflua una vera e propria struttura organizzativa ad esso riferita.

La natura pubblicistica degli Ordini comporta la conseguenza che sia comunque lo Stato a dettarne la struttura organizzativa fondamentale quale che sia il loro livello istituzionale (statale, regionale e provinciale); tale principio vale anche per le Federazioni regionali.

Occorre allora tenere presente il seguente schema:

A. la legge statale: il legislatore statale è chiamato all'individuazione dei principi fondamentali dell'organizzazione dell'ordinamento professionale. In questo contesto sarebbe opportuna una rivisitazione dell'intera organizzazione ordinistica; tuttavia, limitatamente alla Federazione regionale, l'articolato legislativo dovrà individuare specificatamente:

- 1) il livello territoriale al quale pertiene la Federazione (livello regionale) specificando la collocazione istituzionale della medesima fra il Consiglio Nazionale e l'Ordine provinciale;
- 2) le funzioni della Federazione regionale;
- 3) l'articolazione organizzativa della Federazione specificando che essa è composta da tre Organi: **Presidente; Consiglio; Assemblea**. La legge dovrà rinviare ad un regolamento attuativo di emanazione statale la concreta composizione e le regole di funzionamento di tali Organi;

- 4) il/ (i) sistema(i) elettorale(i) per al nomina degli Organi della Federazione;
- 5) l'Organo statale preposto alla loro vigilanza;

B. il regolamento statale, con un maggior grado di dettaglio dovrà specificare:

- 1) le modalità di convocazione e le tipologie delle sedute assembleari (ordinarie e straordinarie);
- 2) la materiale composizione e le regole di funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e del Presidente ivi comprese quelle afferenti le modalità per il reperimento delle risorse economiche necessarie per il funzionamento della Federazione;
- 3) le funzioni spettanti a ciascun Organo della Federazione nell'ambito del rispetto delle funzioni attribuite dalla legge alla Federazione;
- 4) le regole di dettaglio del sistema elettorale;
- 5) ragionevolmente dovrà essere lo stesso regolamento statale a rimettere all'autonomia statutaria della Federazione la determinazione delle modalità per l'esercizio delle specifiche attribuzioni spettanti ai suoi Organi;

C. lo statuto della Federazione regionale, quale fonte normativa di ulteriore dettaglio, dovrà specificare:

- 1) ulteriore articolazione organizzativa della Federazione;
- 2) le regole per il concreto esercizio delle funzioni spettanti a ciascun Organo;
- 3) la determinazione dei costi che ciascun iscritto sarà tenuto a sopportare per il sostentamento della Federazione.

6.1. Il modello organizzativo

Le caratteristiche essenziali dell'ipotesi di modello organizzativo della Federazione regionale sono le seguenti:

1) la Federazione è un soggetto di diritto pubblico composto da tre Organi: l'Assemblea; il Consiglio e il Presidente. Dell'Assemblea fanno parte tutti i Consiglieri dei Consigli degli Ordini afferenti la Regione. Al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'Organo esecutivo della Federazione, non possono farne parte i professionisti che siano già consiglieri dell'Ordine provinciale o del Consiglio Nazionale¹².

Ogni Ordine provinciale, all'atto dell'elezione del proprio Consiglio, provvede altresì ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della Federazione, scegliendoli fra i professionisti appartenenti alla propria circoscrizione ed iscritti all'Albo entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello in cui dovranno essere tenute le elezioni¹³.

12. È opportuno precisare che l'incompatibilità fra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di consigliere di Federazione, così come delineata nel testo, trae ispirazione nella specifica statuizione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23.11.1944 n. 382 secondo la quale: *"Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale."* Attesa l'omogeneità dei casi, si è ritenuto opportuno proporre l'estensione anche ai rapporti fra Consigli degli Ordini, Consiglio della Federazione e Consiglio Nazionale; dal punto di vista prettamente sostanziale, la norma si fa garante della indipendenza dell'Organo esecutivo della Federazione rispetto a quello degli Ordini provinciali. Ciò detto, però, è chiaro che quella optata si colloca nell'ambito di un ventaglio di ipotetiche soluzioni che potrebbero condurre ad una scelta diversa. In questo contesto la coerenza del sistema non esclude la possibilità di un cumulo fra l'incarico di consigliere dell'Ordine e quella di consigliere della Federazione eventualmente permanendo l'incompatibilità con quella di Consigliere del CNI, espressamente prevista dall'art. 13 citato.

13. Anche in questo caso, come per quello di cui alla nota che precede, l'esigenza di rinvenire negli iscritti all'albo i titolari del diritto di elettorato passivo

Il presidente del Consiglio della Federazione è eletto dai componenti del Consiglio. Le regole in materia sono dettate dalla legge e dal regolamento statale e recepite dallo Statuto;

- 2) il collegamento fra l'azione dell'Ordine e quella della Federazione viene garantita da una adeguata attività di programmazione.

In particolare l'Assemblea – che rappresenta gli Ordini – predi-

Segue nota 13

(oltre che, chiaramente, attivo) deve rinvenirsi nell'esigenza di garantire la sostanziale autonomia di azione della Federazione (ed in particolare del suo organo esecutivo) rispetto all'azione degli Ordini provinciali. Tutto ciò, però, non preclude la possibilità di optare per soluzioni diverse. In particolare possono essere prospettate le seguenti ipotesi:

a) l'elezione dei membri del Consiglio della Federazione è direttamente effettuata dal Consiglio dell'Ordine scegliendo fra gli ingegneri iscritti all'albo sulla scorta, dunque, di un procedimento elettorale che potremmo definire di 2° grado. In questo caso, qualora si dovesse ritenere necessario e/o opportuno preservare la predetta incompatibilità andrebbe concesso, all'ingegnere già consigliere dell'Ordine ed eletto a consigliere della Federazione, un termine per la scelta di quale incarico intenda conservare;

b) altra ipotesi, simile a quella proposta nel testo, sarebbe quella di far eleggere i membri del Consiglio della Federazione dagli iscritti all'albo, scegliendoli tra gli stessi iscritti all'albo senza definire alcuna incompatibilità di cariche tra consigliere dell'Ordine e consigliere della Federazione;

c) ulteriore variante ipotizzabile è quella della nomina automatica, quali componenti del Consiglio della Federazione, dei Presidenti degli Ordini della Regione; i Presidenti potrebbero essere gli unici componenti del Consiglio della Federazione, oppure essere affiancati da altri iscritti all'albo eletti dagli stessi iscritti oppure dai consiglieri dell'Ordine. Anche in questo caso, qualora si dovesse ritenere necessario e/o opportuno preservare la predetta incompatibilità andrebbe concesso, all'ingegnere già consigliere dell'Ordine ed eletto a consigliere della Federazione, un termine per la scelta di quale incarico intenda conservare.

Nell'eventuale opzione per una delle soluzioni alternative esposte, resta ferma l'articolazione normativa sopra indicata con la legge ed il regolamento che disciplinano il sistema elettorale e con lo Statuto che lo recepisce.

- spone un programma di azione. Il Consiglio, a sua volta, predispone un programma annuale che dovrà essere vagliato dall'Assemblea per attestarne la conformità al programma assembleare;
- 3) le modalità di convocazione e le funzioni di spettanza degli Organi sono esplicitate nel modello di regolamento;
 - 4) la Federazione è tenuta a conformarsi al modello organizzativo definito dalla legge e dal regolamento una volta che tali atti saranno entrati a regime. All'autonomia statutaria residuano alcuni profili organizzativi (la nomina di eventuali ulteriori organi quali, ad esempio, il Vice Presidente, ed il Tesoriere), nonché alcuni profili procedurali (*quorum* e modalità di convocazione degli Organi collegiali). Rispetto al primo profilo va precisato che gli Organi ulteriori di cui sopra esercitano le funzioni loro delegate dagli Organi (Presidente e Consiglio) che ne sono istituzionalmente assegnatari per la legge e regolamento e che comunque conservano con essi una responsabilità solidale. Tali incarichi dovranno comunque essere ricoperti dai membri del Consiglio della Federazione;
 - 5) per quanto concerne gli allegati, sono riportati rispettivamente un disegno di legge di istituzione delle Federazioni regionali degli ingegneri, un disegno di regolamento attuativo ed un modello di statuto annotato. Quest'ultimo si ritiene di particolare importanza in quanto, in attesa che il percorso normativo descritto sia portato a compimento, rappresenta comunque l'estrinsecazione di un modello organizzativo aderente alle considerazioni di cui sopra ed adottabile anche su base volontaristica dagli Ordini provinciali. Da questo punto di vista, la realizzazione di una Federazione sulla scorta dei criteri ivi indicati potrebbe da subi-

to garantire non solo l'adesione alla nuova impostazione organizzativa, ma altresì una omogeneità organizzativa fra le diverse Regioni. Per questo si è ritenuto di specificare ulteriormente le scelte effettuate mediante una relazione di sintesi relativa a ciascun articolo dello Statuto in modo da palesarne la *ratio* fondante. Le considerazioni in questione possono estendersi, ovviamente, alle scelte dell'atto regolamentare di cui, peraltro, lo Statuto direttamente deriva.

Allegati

A.1. Proposta di legge statale per l'istituzione delle Federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri

Art. 1. Istituzione delle Federazioni

È istituita, in ciascuna Regione, la Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri.

La Federazione è un Organismo di diritto pubblico di livello territoriale regionale.

Art. 2. Funzioni

La Federazione regionale agisce d'intesa con gli Ordini della Regione e ne coordina l'azione nel rispetto della loro autonomia, partecipa e dà impulso a procedimenti e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata.

La Federazione agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché con le altre Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere nazionale ovvero interregionale.

Art. 3. Organizzazione

Organi della Federazione regionale sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio;
- 3) il Presidente.

Ciascun Ordine deve contribuire ai costi per il funzionamento della Federazione in misura proporzionale al numero degli iscritti all'Albo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le Federazioni possono prevedere l'istituzione, nell'ambito della propria autonomia statutaria, di Uffici nei limiti di quanto previsto dal regolamento attuativo.

Art. 4. L'Assemblea

L'Assemblea della Federazione è formata dai Consiglieri in carica degli Ordini provinciali della Regione. L'Assemblea elegge il proprio Presidente, determina gli indirizzi e fissa gli obiettivi dell'azione della Federazione, vigila sull'osservanza degli stessi da parte del Consiglio ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.

Art. 5. Il Consiglio

Le assemblee degli iscritti nell'albo degli ingegneri eleggono il proprio Consiglio della Federazione regionale¹⁴.

14. Nella definizione dei principi fondamentali è stato precisato che l'elezione dei membri del Consiglio della Federazione da parte degli iscritti nell'albo è solamente una delle soluzioni percorribili. Il sistema prescelto sembra ga-

Il Consiglio è l'organo esecutivo della Federazione; esso attua gli obiettivi fissati dall'Assemblea.

La carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con quella di Consigliere della Federazione e di Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il professionista che sia incompatibile deve optare per la

Segue nota 14

mantenere maggiormente l'imparzialità dell'azione della Federazione rispetto agli altri organismi dell'organizzazione amministrativa dell'ordinamento professionale; ciò non esclude, però, la possibilità di optare per altre forme di nomina e/o elezione. L'adesione a forme di nomina e/o elezione alternative a quella individuata impone necessariamente una riformulazione della disposizione normativa in questione ed in particolare:

a) qualora si adotti il procedimento elettorale di 2° grado simile a quello afferente la nomina dei componenti del CNI di cui all'art. 10 del D.Lgs. Lgt. 23.11.1944, n. 382, il 1° comma dell'art. 5 della Legge dovrebbe essere così di seguito riformulato: *"I componenti del Consiglio della Federazione regionale sono eletti dai Consigli degli Ordini provinciali della Regione"*;

b) qualora i consiglieri della Federazione vengano nominati dagli iscritti all'albo senza alcuna incompatibilità di cariche tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio della Federazione, la norma potrebbe conservare la formulazione di cui al 1° comma, ma andrebbe espunto dall'articolo il riferimento all'incompatibilità fra le cariche;

c) per quanto concerne, invece, il sistema definito "automatico", la nomina di membro del Consiglio della Federazione viene attribuita direttamente ai Presidenti degli Ordini provinciali; in questo caso la norma potrebbe essere così riformulata: *"Membri del Consiglio della Federazione sono i Presidenti degli Ordini provinciali della Regione"*. Tale formulazione sarebbe sufficiente nel caso in cui solo ai Presidenti degli Ordini fosse consentito di essere membro del Consiglio della Federazione; qualora si optasse per affiancare ai Presidenti altri iscritti all'albo, dovrebbe essere aggiunta alla formulazione della norma di cui ai punti a e b la seguente frase *"I Presidenti degli Ordini della Regione sono membri del Consiglio della Federazione regionale"*.

In tutti i casi è la legge che dovrà selezionare il sistema elettorale, il quale dovrà essere regolamentato dal regolamento e recepito dallo Statuto.

scelta di una sola carica entro 10 giorni dall'elezione decorsi i quali si intenderà rinunciata la carica di Consigliere dell'Ordine. Se l'incompatibilità riguarda la carica di Consigliere del Consiglio nazionale e di Consigliere della Federazione s'intenderà rinunciata quest'ultima¹⁵.

Art. 6. Il Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri. Il Presidente rappresenta la Federazione.

Art. 7. Rinvio

Con specifico regolamento approvato con Decreto del Ministro..... e su proposta dei Ministri....., vengono definite:

- 1) la composizione ed il funzionamento degli Organi della Federazione e la specificazione delle competenze loro attribuite,
- 2) le regole per la nomina dei componenti degli organi di cui al punto 1) e la durata della carica;
- 3) le regole di coordinamento con le disposizioni vigenti e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della presente legge.

15. Possono essere richiamate le considerazioni esperite in sede di disamina dei principi, di cui alla nota (12); l'incompatibilità è giustificata dall'esigenza di garantire l'imparzialità fra l'azione degli Ordini e quella delle Federazioni. Peraltro la fattispecie delinea situazioni di incompatibilità e non incandidabilità nel senso che il professionista potrebbe liberamente partecipare alle competizioni elettorali afferenti tutte e tre le cariche ferma restando, poi, la necessità di optare per una sola carica. Chiaramente qualora si propenda che la soluzione della non incompatibilità fra le cariche, il comma in questione andrà espunto dalla legge e dagli altri atti normativi e statutari.

A.2. Proposta di regolamento attuativo

Art. 1. Federazione degli Ordini degli ingegneri

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 della Legge n..... del..... è istituita, in ogni Regione, la Federazione degli Ordini degli ingegneri, avente sede nel comune capoluogo di Regione.

La Federazione, per le questioni d'interesse regionale, agisce d'intesa con gli Ordini e nel rispetto della loro autonomia. Per le questioni d'interesse interregionale ovvero nazionali agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e nel rispetto delle direttive da questo impartite.

Art. 2. Organi e Uffici

Gli Organi della Federazione sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio;
- 3) Il Presidente.

La Federazione può prevedere, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, la costituzione, da parte del Consiglio, degli Uffici di Vice Presidenza e di Tesoreria con a capo rispettivamente un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Vice Presidente ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio fra i propri membri e, nei limiti previsti dallo Statuto, esercitano le funzioni loro delegate dal Consiglio e dal Presidente, i quali restano responsabili in solido per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3. L'Assemblea

L'Assemblea della Federazione, composta dai membri dei Consigli degli Ordini provinciali della Regione.....

L'Assemblea, nel rispetto delle modalità definite dallo Statuto:

- 1) elegge il proprio Presidente;
- 2) predispone ed approva il programma annuale della Federazione e verifica la conformità a quest'ultimo del programma del Consiglio;
- 2) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo adottato dal Consiglio;
- 3) esercita le altre funzioni individuate dallo Statuto.

I membri dell'Assemblea restano in carica per l'intera durata del proprio mandato di Consigliere presso l'Ordine provinciale di appartenenza. Qualora sia cessato l'incarico di Consigliere, il professionista conserva l'incarico di membro dell'Assemblea fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine di appartenenza. La mancata elezione, ovvero la sospensione e/o radiazione dall'Albo, comporta l'immediata decadenza dall'incarico di membro dell'Assemblea e la sostituzione del professionista non eletto con quello eletto presso il rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Art. 5. Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

Il Presidente convoca l'Assemblea, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 nonché, in seduta straordinaria tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità e ne facciano richiesta motivata rispettivamente:

- 1) almeno 1/4 dei membri dell'Assemblea della Federazione;

2) il Consiglio della Federazione.

La Federazione, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel rispetto del principio della trasparenza, determina le modalità ed i termini per la convocazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente acquisite con la maggioranza relativa dei voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione – da tenersi ad almeno tre giorni dalla prima – le delibere dell'Assemblea sono validamente acquisite quale che sia il numero dei membri presenti.

Il componente più anziano per iscrizione all'albo convoca e presiede la prima Assemblea per l'elezione del Presidente ed esercita le funzioni di quest'ultimo in caso di sua assenza.

Art. 6 . Il Presidente dell'Assemblea

Nella prima riunione del proprio mandato l'assemblea elegge, fra i membri che siano Presidenti dei rispettivi Consigli degli Ordini consociati, un Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea

- 1) convoca l'Assemblea nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento e dello Statuto della Federazione e ne verifica la regolare costituzione;
- 2) regola la discussione dettandone i tempi e le modalità;
- 3) redige e conserva, anche avvalendosi di un Segretario all'uopo incaricato e nominato fra i membri dell'Assemblea, i verbali delle sedute dell'assemblea medesima;
- 4) verifica la regolarità delle decisioni approvate dall'Assemblea.

Art. 7 . Il Consiglio. Funzioni

Il Consiglio è l'organo esecutivo della Federazione.

Il Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nel programma dell'Assemblea, approva previo parere positivo di conformità della predetta Assemblea, il proprio programma annuale di azione, attua le deliberazioni dell'Assemblea e pone in essere tutte le iniziative occorrenti al fine della formazione e della tutela della categoria degli ingegneri.

Art. 8. Il Consiglio. Composizione, convocazione e deliberazioni

Ogni Ordine, all'atto dell'elezione del proprio Consiglio, provvede altresì ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della Federazione, scegliendoli fra i professionisti appartenenti alla propria circoscrizione ed iscritti all'Albo entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello in cui dovranno essere tenute le elezioni¹⁶.

La carica di consigliere della Federazione è incompatibile con quella

16. La norma di cui al 1° comma, dell'art. 8 del regolamento, fa riferimento ed è coerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1 della proposta di legge istitutiva delle Federazioni regionali: *"Le Assemblee degli iscritti nell'albo degli ingegneri della Regione eleggono il proprio Consiglio della Federazione regionale"*. L'adesione agli altri sistemi elettorali descritti in note (13) e (14) imporrebbe evidentemente una riformulazione della norma. In particolare:

a) nel caso del procedimento elettorale di 2° grado con potestà di elettorato attivo rimessa esclusivamente al Consiglio dell'Ordine: *"Ogni Consiglio dell'Ordine provinciale, all'atto del suo primo insediamento, elegge i/il propri/o rappresentanti/e presso il Consiglio della Federazione"*;

b) qualora i consiglieri della Federazione vengano nominati dagli iscritti all'albo senza alcuna incompatibilità di cariche tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio della Federazione, la norma potrebbe mantenere la formulazione recepita

di consigliere dell'Ordine e di consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il professionista che sia incompatibile deve optare per la scelta di una sola carica entro 10 giorni dall'elezione alla carica di consigliere della Federazione, decorsi i quali si intenderà rinunciata la carica di consigliere dell'Ordine. Se l'incompatibilità riguarda la carica di consigliere del Consiglio nazionale e di consigliere della Federazione s'intenderà rinunciata quest'ultima¹⁷.

Il mandato ha durata..... ed è rinnovabile per una sola volta. In caso di dimissioni, morte, sospensione e/o radiazione del Consigliere eletto, questi viene sostituito dal professionista che segue immediatamente nella graduatoria elettorale relativa all'Ordine di appartenenza del Consigliere sostituito.

Segue nota 16

nel testo dell'articolo del regolamento, ovviamente eliminando il riferimento – contenuto nell'articolo – all'incompatibilità fra le cariche;

c) nel terzo caso la nomina è automatica: *"I Presidenti dei Consigli degli Ordini provinciali sono membri del Consiglio della Federazione"*. Qualora si optasse per affiancare ai Presidenti altri iscritti all'albo, dovrebbe essere aggiunta alla formulazione della norma di cui ai punti *a* e *b* la seguente frase *"I Presidenti degli Ordini sono membri del Consiglio della Federazione regionale"*.

17. Possono essere richiamate anche in questo caso le considerazioni esperite in sede di disamina dei principi, di cui alla nota (12); l'incompatibilità è giustificata dall'esigenza di garantire l'imparzialità fra l'azione degli Ordini e quella delle Federazioni. Peraltro la fattispecie delinea situazioni di incompatibilità e non incandidabilità nel senso che il professionista potrebbe liberamente partecipare alle competizioni elettorali afferenti tutte e tre le cariche ferma restando, poi, la necessità di optare per una sola carica. Chiaramente qualora si propenda che la soluzione della non incompatibilità fra le cariche, il comma in questione andrà espunto dalla legge e dagli altri atti normativi.

Il Consiglio della Federazione deve essere formato da un numero dispari di componenti secondo i criteri di cui al comma seguente del presente articolo¹⁸.

Ogni Ordine associato elegge:

- a) un Consigliere di Federazione se il numero dei suoi iscritti all'Albo è inferiore al 33% degli iscritti della Regione;
- b) due Consiglieri di Federazione se il numero degli iscritti all'Albo è pari o superiore al 33 % ed inferiore al 66% degli iscritti alla Regione;
- d) tre Consiglieri di Federazione se il numero degli iscritti all'Albo è pari o superiore al 66 % degli iscritti alla Regione¹⁹.

Qualora i componenti del Consiglio della Federazione risultino di numero pari, del predetto Consiglio farà parte, nella qualità di consigliere, anche il professionista che, ad esclusione dei professionisti già eletti, abbia riportato la percentuale più elevata di voti nella provincia dell'Ordine di appartenenza.

18. Tale comma, come pure i due successivi, non troverebbe applicazione e dovrebbe essere eliminato nel caso in cui si optasse per l'inserimento automatico nel Consiglio della Federazione dei soli Presidenti degli Ordini provinciali. Per quanto riguarda gli altri sistemi alternativi descritti nella nota (13), tali disposizioni possono essere applicate ad entrambi, in quanto il numero dei componenti è comunque relazionato al numero di iscritti nell'albo a prescindere che la nomina avvenga da parte del Consiglio ovvero degli iscritti.

19. Naturalmente se si optasse per inserire nel Consiglio della Federazione regionale solo i Presidenti degli Ordini, ogni Ordine sarebbe rappresentato nel Consiglio da un solo componente. Qualora si optasse, invece, per affiancare ai Presidenti degli Ordini altri iscritti all'albo e un Ordine avesse diritto all'elezione di un solo Consigliere della Federazione, esso sarebbe rappresentato automaticamente dal suo Presidente; qualora l'Ordine avesse diritto all'elezione di più componenti nel Consiglio, si procederebbe all'elezione dei soli membri del Consiglio da affiancare al Presidente, membro di diritto del Consiglio della Federazione.

Il Presidente convoca il Consiglio:

- 1) ogni (bimestre-trimestre -quadrimestre) dell'anno;
- 2) qualora ne facciano richiesta almeno 1/4 dei Consiglieri;
- 3) ogni qual volta lo ritenga opportuno e/o necessario.

Il Consiglio può deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni debbono avvenire con le modalità statuite dall'art. 5, 2° comma, del presente regolamento, nonché dallo Statuto della Federazione.

Il Consigliere più anziano convoca e presiede il Consiglio per la nomina del Presidente.

Si applica quanto previsto dall'art. 5, 5° comma del presente regolamento.

Art. 9. Il Consiglio. Il Presidente

Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, un Presidente che svolge le seguenti funzioni:

- 1) è il presidente della Federazione e la rappresenta all'esterno;
- 2) convoca e presiede il Consiglio avvalendosi eventualmente di un Segretario all'uopo nominato fra i Consiglieri;
- 3) pone in essere tutto quanto necessario per l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Art. 10. Durata

La Federazione ha durata fino al

A.3. Schema di Statuto della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri

3.1. Relazione

Il modello di Statuto allegato enuclea le scelte fondanti del nuovo modello organizzativo dell'ordinamento professionale degli ingegneri; in particolare esso è diretto a soddisfare l'esigenza dell'istituzione di un livello organizzativo (regionale) ulteriore rispetto a quelli già presenti (nazionale e provinciale).

Tale esigenza trova fondamento nel ruolo centrale assunto dalle Regioni nel determinare le condizioni dello svolgimento dell'attività professionale di ingegnere. In particolare la novella costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3/2001, ha trasferito alle Regioni la potestà legislativa in materie strettamente connesse alla professione di ingegnere (sicurezza nel lavoro, lavori pubblici, edilizia, urbanistica etc.), rendendo sempre più pressante l'esigenza di costituire un organismo di livello regionale capace di coordinare ed indirizzare l'azione degli Ordini provinciali.

Nella consapevolezza che tale processo istitutivo necessita di un percorso normativo complesso, articolato su due livelli (legislativo e regolamentare) e di competenza statale, lo Statuto (adottato anche solo su base volontaria) è un atto capace comunque di fornire, all'attuale ordinamento professionale, una precisa impronta organizzativa innovativa del precedente sistema ed anticipatrice della necessaria ed auspicabile riforma statale.

Le scelte di fondo del modello organizzativo della Federazione qui ipotizzate, si incentrano su di una articolazione organizzativa che vede rispettivamente un organo assembleare - espressione degli Ordini pre-

senti nella Regione -, e due organi esecutivi quali: il Consiglio ed il Presidente. È, poi, rimessa all'autonomia statutaria della Federazione la costituzione di un'ulteriore articolazione organizzativa mediante gli uffici di vice presidenza e di tesoreria con a capo, rispettivamente un consigliere vice presidente ed un consigliere tesoriere.

L'Assemblea ha la funzione di dettare i criteri e gli indirizzi dell'azione della Federazione, mentre al Presidente ed al Consiglio spetta il compito di attuarli. Lo Statuto provvede altresì a definire le regole ed i meccanismi per il concreto operare della Federazione.

Art. 1. Costituzione. La costituzione della Federazione è demandata al legislatore statale.

Art. 2. Finalità. La norma si preoccupa di salvaguardare l'autonomia degli Ordini provinciali rispetto alla Federazione in quanto la loro attività è, quanto meno nelle sue linee organizzative generali, espressamente delineata dalla legge (il Rd del 1925) e pertanto esse non potrebbero mai essere dismesse ovvero delegate se non in forza di uno specifico atto legislativo. La scelta dell'autonomia degli Ordini deve essere assunta a livello di legislazione statale. Ciò si ripercuote inevitabilmente sulle funzioni esercitabili dalla Federazione. Esse dovranno necessariamente circoscriversi ad attività di raccordo e sintesi rispetto all'azione svolta autonomamente dai singoli Ordini provinciali. D'altra parte proprio tale funzione di sintesi rispecchia la ratio giustificatrice della costituzione della Federazione.

Per quanto concerne le residue attività individuate (partecipazione ed impulso procedimentale) si tratta delle normali attività che competono agli organismi rappresentativi di interesse collettivi quali sono appunto le Federazioni (si veda in proposito l'art. 7 della Legge n. 241/90). La

partecipazione ai procedimenti di natura amministrativa e/o legislativa (regionale o statale) destinati ad incidere su interessi della categoria rappresentata è di fondamentale importanza al fine di arricchire il contraddittorio e far emergere tutti gli interessi coinvolti dall'emanando provvedimento. In questo senso la Federazione, quale organismo rappresentativo della pluralità di Ordini provinciali facenti capo alla Regione di riferimento, sarebbe in grado di far emergere, nella fase istruttoria, un interesse sicuramente unitario; d'altra parte la partecipazione al procedimento è il primo atto, indispensabile, al fine di far emergere gli interessi effettivamente coinvolti dall'azione pubblica. Lo stesso dicasi per il successivo potere di impulso procedimentale, anch'esso indispensabile al fine di tutelare adeguatamente gli interessi rappresentati. In questo contesto va anche detto che la rappresentazione unitaria delle istanze della categoria a livello regionale rinforza indiscutibilmente la posizione e la credibilità delle medesime agli occhi dell'interlocutore regionale.

Infine l'inciso "*...interessi della categoria rappresentata*" è diretto ad includere nella sua generica formulazione tutto ciò che possa riguardare l'attività professionale. In sintesi si ritiene che, una volta limitate le attività della Federazione a quelle summenzionate esse debbano presentare un ambito oggettivo indeterminato nel senso di potere riguardare qualsiasi profilo di interesse purché funzionalmente collegato alla categoria professionale rappresentata. Per una ulteriore specificazione sulle competenze si veda quanto disposto in merito al Consiglio.

Art. 3. Organi e Uffici. Già dalla disamina degli Statuti adottati dalle attuali Federazioni e Consulte regionali degli ingegneri, emergono, ferme restando le peculiarità dei casi specifici, due tipologie organizzative ossia: 1) una di carattere più complesso che prevede un organo assembleare, un organo esecutivo collegiale, ed uno o più organi esecutivi

monocratici (presidente; vice presidente; segretario); 2) un'altra, invece, di carattere più snello che vede rispettivamente un organo esecutivo collegiale ed un altro monocratico. Tali Statuti sono, però diretti a regolamentare una struttura organizzativa di carattere volontaristico mentre, come detto, quello che si ipotizza in questa sede è a tutti gli effetti un organismo pubblicistico (anche se esso potrà essere in qualche misura "anticipato" rispetto all'azione del legislatore statale in forma volontaristica dagli Ordini provinciali). In questo senso è dunque opportuno esaminare anche come la legge generalmente disciplina l'organizzazione di un Ente pubblico; quella scelta nel caso di specie è lo stereotipo organizzativo degli Enti di rango pubblicistico.

L'organo assembleare è la principale forma di espressione della rappresentatività dei consociati da parte dell'associazione. Come già ribadito dalla giurisprudenza, una struttura organizzativa non può prescindere dall'esistenza, accanto all'organo esecutivo e rappresentativo, di un organo deliberante formato da tutti gli associati (si veda tra tutte, Cass. n. 5791/1981).

Peraltro, siccome la forza di una struttura associativa si misura anche dal grado di partecipazione alla medesima, si ritiene che l'organo collegiale debba non solo essere presente, ma garantire la più ampia partecipazione possibile; ed è per questo che si ritiene opportuno che tutti i consiglieri degli Ordini provinciali ne facciano parte. Per quanto ciò potrebbe rendere "farraginoso" l'iter decisionale dell'Assemblea, va anche detto che quanto più ampio (e certamente "faticoso") è il processo di concertazione tanto più elevato sarà il consenso che rafforzerà e legittimerà la decisione presa.

Inoltre va considerato che, alla luce della composizione degli organi esecutivi e delle ipotizzate incompatibilità, l'Assemblea rappresenta veramente l'organo attraverso il quale collegare la Federazione agli Ordini provinciali.

Gli altri Organi sono organi esecutivi; il Presidente ha la rappresentanza esterna della Federazione. Non si esclude che nell'organigramma della Federazione possa essere previsto anche un ruolo tecnico-amministrativo e tecnico-contabile, ma non vi è ragione per configurare come organi i soggetti chiamati a ricoprire tali incarichi. Il modello delineato, anzi, rimette all'autonomia statutaria della singola Federazione l'eventuale aggravio della struttura organizzativa. In particolare sono previste due incarichi tecnici quali quello di Vice Presidente e quello di Tesoriere.

Il primo risponde alla generale esigenza di esercitare le rilevanti funzioni attribuite al Presidente in caso di impedimento da parte di quest'ultimo. Pertanto la ragione sostanziale della sua istituzione va rinvenuta nell'esigenza, chiaramente di natura organizzativa, di garantire, comunque, l'adeguato funzionamento della Federazione.

Il Tesoriere trova invece ragion d'essere nella particolare tecnicità della materia contabile che potrebbe richiedere l'apporto di un soggetto adeguatamente preparato sulla materia.

I due incarichi non attribuiscono il rango di Organo; si tratta di deleghe di funzioni che non escludono la responsabilità per *culpa in vigilando* degli effettivi titolari delle funzioni. Per questa ragione nei modelli è stato fatto riferimento alla nozione di "ufficio" che denota una articolazione organizzativa ed un nucleo di competenze, ma non assurge di per se stesso al rango di organo.

È rimessa all'autonomia delle Federazioni individuare quali delle funzioni indicate dallo Statuto possano essere delegate.

Art. 4. L'Assemblea. Sulle ragioni che presiedono alla previsione di un organo assembleare nell'ordinamento della Federazione, si rinvia a quanto detto sopra in sede di commento dell'art. 3.

Per quanto concerne invece le specifiche funzioni esse sono una spe-

cificazione delle funzioni già indicate nel regolamento il quale, peraltro, rinvia espressamente all'autonomia statutaria delle Federazioni.

Occorre partire dalla considerazione che l'Assemblea è un organo collegiale preposto a rappresentare la volontà di tutti gli Ordini associati ed è, pertanto, la sede nella quale le diverse istanze devono essere contemperate e ricondotte ad unitarietà. In questo senso proprio in quanto espressione della collettività degli Ordini professionali, nonché organo deputato alla concertazione, all'Assemblea competerà delineare le linee programmatiche dell'azione della Federazione che, nella previsione in commento, dovranno essere consolidate in un "programma" di azione vincolante per gli organi esecutivi i quali, anticipando quanto di seguito si avrà occasione di chiarire, dovranno limitarsi a perseguire gli obiettivi generalmente così stabiliti.

Per quanto concerne la funzione sub. 2, va considerato che essendo la Federazione un organismo associativo degli Ordini provinciali degli ingegneri, le eventuali modifiche all'atto statutario (fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari statali) non potrebbero che essere decise da questi ultimi e, dunque, necessariamente dall'Assemblea che è espressione della loro volontà.

Riguardo al punto sub 3, va rilevato che ogni programmazione presenta due requisiti sostanziali ed essenziali: l'individuazione dei bisogni e la definizione delle risorse per farvi fronte. Nel caso specifico si è detto che l'individuazione dei bisogni avviene con l'approvazione dei programmi, mentre l'individuazione delle risorse avviene con l'approvazione dei rendiconti e bilanci predisposti (adottati) dall'organo tecnico collegiale.

Il punto sub 4, si ricollega a quanto detto per il punto sub 3. Il sostenimento finanziario dell'attività della Federazione impone necessariamente una quota contributiva a carico degli Ordini associati, determinata in misura proporzionale al numero di iscritti all'Albo di ciascun Ordine. La

quota dell'Ordine graverà pro-quota su ogni singolo iscritto. La quota verrà determinata dall'Organo tecnico (Consiglio) ed approvata dall'Organo assembleare (Assemblea).

Per quanto concerne la durata delle cariche di membro dell'Assemblea essa presuppone chiaramente che il professionista sia contemporaneamente anche Consigliere dell'Ordine. Sicché, qualora l'ingegnere decada dalla carica di Consigliere dell'Ordine, automaticamente non potrà più essere componente dell'Assemblea della Federazione. La norma si preoccupa anche di disciplinare la fase transitoria che va dalla cessazione delle funzioni del vecchio Consiglio dell'Ordine fino alla rielezione del nuovo. In questo caso si è ritenuto necessario, in linea con il principio della *prorogatio*, conservare in capo ai vecchi consiglieri l'incarico di membro dell'Assemblea al fine di garantire il regolare funzionamento della stessa, nonché la rappresentanza dell'Ordine interessato dalla rielezione del Consiglio. Va sottolineato che la norma non limita alla ordinaria amministrazione i poteri dei membri di un Consiglio che abbia terminato il proprio mandato; difatti tale limitazione, al fine di garantire la *par condicio* fra i membri dell'Assemblea, dovrebbe essere estesa anche ai componenti consiglieri dell'Ordine che non siano in procinto di cessazione dall'incarico. Si rischierebbe, altrimenti, di indebolire se non vanificare del tutto la rappresentanza di un determinato Ordine in seno all'Assemblea (si pensi al caso in cui la decadenza dall'incarico intervenga in procinto dell'approvazione di un programma di azione; non trattandosi di ordinaria amministrazione, dalla sua approvazione resterebbero esclusi i Consiglieri *in prorogatio*, mentre il programma deliberato sarebbe comunque vincolante per l'Ordine in questione).

Di contro ove si limitasse all'ordinaria amministrazione l'azione dell'Assemblea, essa non potrebbe praticamente mai agire nella pienezza dei poteri, considerato che non vi è comunanza di date sull'elezione dei

diversi Consigli (ad esempio, si pensi ad un'assemblea formata dai Consiglieri di quattro Ordini e si ipotizzi che le elezioni dei Consigli di ciascun Ordine avvengano in date distinte a due mesi l'una dall'altra. Si verrebbe a realizzare una situazione nella quale, ammettendo il regime di *prorogatio*, si impedirebbe di fatto all'Assemblea di funzionare). Da qui, pertanto, l'esigenza di non limitare il potere dei consiglieri in regime di *prorogatio* alla sola ordinaria amministrazione.

Giova precisare che tali regole, oltre che attenersi all'ordinario funzionamento di un organo della Federazione e dunque avere valenza organizzativa, dovranno essere anche omogeneamente applicate in tutte le Regioni ed è per questo che è stata rimessa al Regolamento la loro individuazione dovendosi lo Statuto limitarsi al loro recepimento.

Art. 5. Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea. La norma detta le regole ordinarie di funzionamento di un organo collegiale di un Ente; esse si ispirano a quanto disposto dall'art. 8 Disp. Att. C.c., nonché dalle ulteriori norme previste direttamente dal Codice civile (art. 20). Si è ritenuto opportuno adeguarsi a tali disposizioni normative.

Per le modalità formali della convocazione si è fatto riferimento a quelle ordinarie generalmente utilizzate per la convocazione degli organi assembleari.

Per quanto concerne i *quorum*, occorre distinguere fra costitutivo e deliberativo. Mentre quest'ultimo è comune alla prima e seconda convocazione dell'Assemblea ed individuato nella maggioranza relativa, per il secondo occorre distinguere fra prima e seconda convocazione. Per la convocazione in prima seduta è necessaria almeno la metà dei *membri componenti* l'Assemblea; per la seconda un numero qualsiasi di componenti.

È stata rimessa al componente più anziano (in termini di anni di iscrizione all'albo) la facoltà convocare la prima seduta dell'Assemblea

nella quale deve essere nominato il Presidente; allo stesso componente anziano (o eventualmente al Vice Presidente, se nominato) è affidato l'esercizio delle funzioni del Presidente in caso di suo impedimento.

Art. 6. Il Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è indispensabile per il funzionamento dell'organo collegiale in quanto espleta funzioni di regolamentazione e disciplina della seduta nonché di verifica e controllo delle decisioni adottate. La sua nomina fra i membri dell'assemblea medesima è, inoltre, espressione dell'autonomia dell'Organo collegiale rispetto a quello esecutivo. Giova precisare che il Presidente dell'Assemblea è organo diverso dal Presidente del Consiglio della Federazione.

Art. 7. Il Consiglio. Funzioni. La norma indica in via generale le funzioni rimesse al Consiglio della Federazione. Va premesso che nella stesura si è prestata particolare attenzioni alle indicazioni scaturenti dai diversi statuti delle Federazioni esistenti. È possibile individuare cinque categorie generali di competenze il cui esercizio dovrà comunque essere condizionato al rispetto di quanto sancito dal programma dell'Assemblea che è, come visto, l'organo di indirizzo dell'azione della Federazione.

La prima competenza riguarda la predisposizione di un programma di azioni; anche in questo caso, come in quello dell'Assemblea, la predisposizione di un programma garantisce ordine e sistematicità all'azione del Consiglio, consente l'individuazione degli interessi che si intendono soddisfare e che le azioni intraprese siano funzionali al raggiungimento di questi ultimi. Siccome l'organo di indirizzo della Federazione è l'Assemblea, è necessario che il programma del Consiglio sia coerente con

quello della predetta Assemblea; a tal fine è stato previsto che quest'ultima approvi il programma del Consiglio.

La seconda è intimamente connessa alla natura di organo esecutivo del Consiglio ed in quanto tale chiamato ad attuare le delibere dell'Assemblea.

La terza è la tipologia delle competenze più generica, ma al contempo più importante e che parzialmente ricomprende anche le prime due; si è pensato di utilizzare una formulazione generica in quanto con un'elencazione dettagliata e puntuale si sarebbe corso il rischio di omettere alcune funzioni comunque esercitabili. In questo contesto si deve anche chiarire che l'elencazione che specifica tale voce di competenze è esemplificativa e non certo tassativa come chiarisce anche l'inciso "*in particolare*".

Le ultime due competenze riguardano la predisposizione del piano di riparto delle quote associative poi approvato dall'Assemblea, nonché del rendiconto e del bilancio anch'esso approvato dall'Assemblea. Si tratta in entrambi i casi di competenze tecniche che devono essere adempiute dall'organo tecnico, ma che, in quanto fondamentali per il corretto funzionamento della Federazione sono rimessi all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 8. Il Consiglio. Composizione, convocazione e deliberazioni.

Il presupposto di partenza della presente norma è che nell'organizzazione della Federazione l'organo esecutivo, proprio in quanto tale, sia indipendente rispetto all'Assemblea la quale può esercitare solamente una funzione di indirizzo programmatico. Ebbene siccome il collegamento fra Assemblea e Consiglio scaturisce dai controlli sui programmi sì da garantire che l'organo esecutivo rispetti gli indirizzi dell'Assemblea, non vi sono motivi per collegare ulteriormente l'organo esecutivo a quello "politico". In tal senso, anzi, si è fatta applicazione, ovviamente con gli opportuni temperamenti, dell'indefettibile principio del nostro ordina-

mento secondo cui la funzione esecutiva deve essere autonoma. In questi presupposti trova sostegno l'incompatibilità fra le cariche di consigliere dell'Ordine e del Consiglio Nazionale e quella di consigliere della Federazione²⁰.

Sui *quorum* per la scelta dei Consiglieri di Federazione si è ritenuto opportuno ricorrere ad unità di misura percentuali, in quanto in grado di assorbire meglio gli effetti distorsivi determinabili in prossimità delle soglie limite. Ad esempio qualora si stabiliscano i seguenti limiti assoluti

- 1) meno di 500 iscritti un consigliere,
- 2) da 500 a 1000 due consiglieri e così via,

nelle soglie limite (ad esempio due ordini con, rispettivamente, 499 e 501 iscritti) potrebbero verificarsi effetti distorsivi, con l'attribuzione di un numero di consiglieri differenti a Ordini che hanno un numero di iscritti sostanzialmente equivalente. Il riferimento ai valori percentuali permette di attenuare (anche se non di escludere del tutto) tali effetti distorsivi, differenze di pochi iscritti non sono in grado di incidere in maniera signi-

20. Si ribadisce ancora una volta che l'incompatibilità fra la carica di consigliere dell'Ordine e quella di consigliere di Federazione, così come delineata nel testo, trae ispirazione nella specifica statuizione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23.11.1944 n. 382 secondo la quale: "*Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.*" Attesa l'omogeneità dei casi, si è ritenuto opportuno proporre l'estensione della predetta causa di incompatibilità anche ai rapporti fra Consigli degli Ordini, Consiglio della Federazione e Consiglio Nazionale; dal punto di vista prettamente sostanziale, la norma si fa garante della indipendenza dell'Organo esecutivo della Federazione rispetto a quello degli Ordini provinciali. Ciò detto, però, è chiaro che quella optata si colloca nell'ambito di un ventaglio di ipotetiche soluzioni che potrebbero condurre ad una scelta diversa. In questo contesto la coerenza del sistema non esclude la possibilità di un cumulo fra l'incarico di consigliere dell'Ordine e quella di consigliere della Federazione eventualmente permanendo l'incompatibilità con quella di Consigliere del CNI, espressamente prevista dall'art. 13 citato.

ficative sui valori percentuali e, pertanto, sull'assegnazione dei Consiglieri ai vari Ordini. Le misure percentuali vanno approssimate per eccesso o per difetto al valore intero più vicino; nel caso in cui il valore percentuale sia esattamente mediano (es. 20,5%) esso dovrà essere arrotondato al valore immediatamente inferiore (20%).

Con il sistema adottato sono rappresentati tutti gli Ordini in Consiglio.

Per la convocazione straordinaria del Consiglio valgono le stesse regole dell'Assemblea.

Art. 9. Il Consiglio. Il Presidente. Il Presidente del Consiglio - distinto dal Presidente dell'Assemblea - è il Presidente della Federazione; è un Organo esecutivo che ha la rappresentanza dell'organismo. Egli può delegare le proprie funzioni ad un Vice Presidente eventualmente nominato dal Consiglio.

3.2. Schema di Statuto

Art. 1. Costituzione

Gli Ordini degli ingegneri della Regione....., con il presente atto, istituiscono ai sensi della Legge e del regolamento la Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri del (o della).....

Art. 2. Finalità

Ferma restando l'autonomia dei singoli Ordini provinciali, la Federazione degli Ordini svolge una funzione di coordinamento dell'azione

degli Ordini della Regione limitatamente al territorio regionale; svolge altresì attività di consulenza nonché di partecipazione ed impulso dei procedimenti che coinvolgono interessi della categoria professionale rappresentata.

La Federazione agisce d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché con le altre Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere interregionale ovvero nazionale.

Art. 3. Organi e Uffici

Gli Organi della Federazione sono:

- 4) l'Assemblea;
- 5) il Consiglio;
- 6) il Presidente.

Possono essere costituiti, da parte del Consiglio, gli Uffici di Vice Presidenza e di Tesoreria con a capo rispettivamente un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Consiglio può delegare al Tesoriere le funzioni inerenti la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché, in via generale, tutte le funzioni inerenti la gestione contabile della Federazione.

Il Consiglio può nominare un Vice-Presidente al quale il Presidente può delegare totalmente o parzialmente le proprie funzioni.

Il Vice Presidente ed il Consigliere Tesoriere sono scelti fra i Consiglieri della Federazione e sono fra loro incompatibili.

La deliberazione consiliare di nomina del Vice Presidente e del Consigliere Tesoriere deve essere assunta all'unanimità.

Art. 4. L'Assemblea

L'Assemblea della Federazione è composta dai membri dei Consigli degli Ordini provinciali della Regione..... e svolge le seguenti funzioni:

- 1) elegge il proprio Presidente;
- 2) predispone ed approva il programma annuale della Federazione;
- 3) verifica la conformità fra il programma di cui al punto 1 ed il programma annuale approvato dal Consiglio disponendone il rinvio a quest'ultimo in caso di eventuale difformità;
- 4) approva le modifiche al presente Statuto;
- 5) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo adottato dal Consiglio;
- 6) approva il piano di riparto delle quote annuali contributive dovute da ciascun Ordine associato in misura proporzionale al numero degli iscritti all'Albo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e predisposto dal Consiglio.

I membri dell'Assemblea restano in carica per l'intera durata del proprio mandato di Consigliere presso l'Ordine provinciale di appartenenza. Qualora sia cessato l'incarico di Consigliere, il professionista conserva l'incarico di membro dell'Assemblea fino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine di appartenenza. La mancata elezione, ovvero la sospensione e/o radiazione dall'Albo, comporta l'immediata decadenza dall'incarico di membro dell'Assemblea e la sostituzione del professionista non eletto con quello eletto presso il rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Art. 5. Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

Il Presidente convoca l'Assemblea, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 nonché, in sedu-

ta straordinaria tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità e ne facciamo richiesta motivata rispettivamente:

- 1) almeno 1/4 dei membri dell'Assemblea della Federazione;
- 2) il Consiglio della Federazione.

La convocazione deve essere comunicata, almeno nei 5 giorni anteriori la data della prima seduta, ad ogni singolo membro mediante lettera raccomandata o telefax e deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente acquisite con la maggioranza relativa dei voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei componenti, e, in seconda convocazione ad almeno tre giorni dalla prima, quale che sia il numero dei membri presenti .

Il componente più anziano per iscrizione all'albo convoca e presiede la prima Assemblea per l'elezione del Presidente ed esercita le funzioni di quest'ultimo in caso di sua assenza.

Art. 6. Il Presidente dell'Assemblea

Nella prima riunione del proprio mandato l'Assemblea elegge, fra i membri che siano Presidenti dei rispettivi Consigli degli Ordini consociati, un Presidente

Il Presidente dell'Assemblea

- 1) convoca l'Assemblea nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 del presente Statuto e verifica la sua regolare costituzione;
- 2) regola la discussione dettandone i tempi e le modalità;
- 3) redige e conserva, anche avvalendosi di un Segretario all'uopo incaricato e nominato fra i membri dell'Assemblea, i verbali delle sedute dell'Assemblea medesima;

4) verifica la regolarità delle decisioni deliberate dall'Assemblea.

Art. 7 . Il Consiglio. Funzioni

Il Consiglio è l'organo esecutivo della Federazione.

Il Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nel programma dell'Assemblea, esercita le seguenti funzioni:

- 1) approva, previo parere positivo di conformità dell'Assemblea, il proprio programma annuale di azione;
- 2) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) pone in essere tutte le iniziative occorrenti al fine della formazione e della tutela della categoria degli ingegneri ed in particolare:
 - 3.1) partecipa ai procedimenti amministrativi e legislativi regionali che interessano la categoria degli ingegneri assumendo iniziative e proponendo soluzioni in merito alle questioni che riguardano la professione;
 - 3.2) presta, in favore degli Ordini provinciali associati e degli iscritti all'Albo, attività di consulenza tecnica e giuridica su qualsiasi questione inerente l'esercizio dell'attività professionale di ingegnere;
 - 3.3) nomina i membri di commissioni e consigli che esercitano funzioni connesse con l'attività professionale di ingegnere;
 - 3.4) promuove e coordina ogni iniziativa mirata all'aggiornamento professionale ed all'istruzione permanente;
 - 3.5) rappresenta gli Ordini provinciali nei rapporti con la Regione per la quale si propone quale Organo di consultazione diretta;
 - 3.6) cura i rapporti con le altre Federazioni regionali;

- 4) predisporre il piano di riparto delle quote associative sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, punto 4) del presente Statuto;
- 5) predisporre ed adotta il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo della Federazione.

La predisposizione del piano di riparto delle quote associative, nonché del rendiconto e del bilancio possono essere delegate al Consigliere Tesoriere.

Art. 8. Il Consiglio. Composizione, convocazione e deliberazioni

Ogni Ordine, all'atto dell'elezione del proprio Consiglio, provvede altresì ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della Federazione, scegliendoli fra i professionisti appartenenti alla propria circoscrizione ed iscritti all'Albo entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello in cui dovranno essere tenute le elezioni²¹.

21. Si ribadisce che tale norma è coerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1° della proposta di legge istitutiva delle Federazioni regionali e dell'art. 8, 1° comma del regolamento. L'adesione agli altri sistemi elettorali descritti nelle note (13) e (14) imporrebbe evidentemente una riformulazione della norma. In particolare:

a) nel caso del procedimento elettorale di 2° grado con potestà di elettorato attivo rimessa esclusivamente al Consiglio dell'Ordine: *“Ogni Consiglio dell'Ordine provinciale, all'atto del suo primo insediamento, elegge il/la propri/o rappresentante/i presso il Consiglio della Federazione”*;

b) qualora i consiglieri della Federazione vengano nominati dagli iscritti all'albo senza alcuna incompatibilità di cariche tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio della Federazione, la norma potrebbe mantenere la formulazione recepita nel testo dell'articolo dello Statuto, ovviamente eliminando il riferimento – contenuto nell'articolo – all'incompatibilità fra le cariche;

La carica di consigliere della Federazione è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine e di consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il professionista che sia incompatibile deve optare per la scelta di una sola carica entro 10 giorni dall'elezione alla carica di consigliere della Federazione, decorsi i quali si intenderà rinunciata la carica di consigliere dell'Ordine. Se l'incompatibilità riguarda la carica di consigliere del Consiglio nazionale e di consigliere della Federazione s'intenderà rinunciata quest'ultima²².

Il mandato ha durata..... ed è rinnovabile per una sola volta. In caso di dimissioni, morte, sospensione e/o radiazione del Consigliere eletto, questi viene sostituito dal professionista che segue immediatamente nella graduatoria elettorale relativa all'Ordine di appartenenza del Consigliere sostituito.

Segue nota 21

c) nel terzo caso la nomina è automatica: *"I Presidenti dei Consigli degli Ordini provinciali sono membri del Consiglio della Federazione"*. Qualora si optasse per affiancare ai Presidenti degli Ordini altri iscritti all'albo, dovrebbe essere aggiunta alla formulazione della norma di cui ai punti *a* e *b* la seguente frase *"I Presidenti degli Ordini della Regione sono membri del Consiglio della Federazione regionale"*.

22. Possono essere richiamate anche in questo caso le considerazioni esperite in sede di disamina dei principi, di cui alla nota (12); l'incompatibilità è giustificata dall'esigenza di garantire l'imparzialità fra l'azione degli Ordini e quella delle Federazioni. Peraltro la fattispecie delinea situazioni di incompatibilità e non incandidabilità nel senso che il professionista potrebbe liberamente partecipare alle competizioni elettorali afferenti tutte e tre le cariche ferma restando, poi, la necessità di optare per una sola carica. Chiaramente qualora si propenda che la soluzione della non incompatibilità fra le cariche, il comma in questione andrà espunto dalla legge e dagli altri atti normativi.

Il Consiglio della Federazione deve essere formato da un numero dispari di componenti secondo i criteri di cui al comma seguente del presente articolo²³.

Ogni Ordine associato elegge:

- a) un Consigliere di Federazione se il numero dei suoi iscritti all'Albo è inferiore al 33% degli iscritti della Regione;
- b) due Consiglieri di Federazione se il numero degli iscritti all'Albo è pari o superiore al 33 % ed inferiore al 66% degli iscritti alla Regione;
- c) tre Consiglieri di Federazione se il numero degli iscritti all'Albo è pari o superiore al 66% degli iscritti alla Regione²⁴.

Qualora i componenti del Consiglio siano in numero pari, del predetto Consiglio farà parte come consigliere anche il professionista che, ad esclusione dei professionisti già eletti, abbia riportato la percentuale più elevata di voti nella provincia dell'Ordine di appartenenza.

23. Si ribadisce che tale comma, come pure i due successivi, non troverebbe applicazione e dovrebbe essere eliminato nel caso in cui si optasse per l'inserimento automatico nel Consiglio della Federazione dei soli Presidenti degli Ordini provinciali. Per quanto riguarda gli altri sistemi alternativi descritti nella nota (13), tali disposizioni possono essere applicate ad entrambi, in quanto il numero dei componenti è comunque relazionato al numero di iscritti nell'albo a prescindere che la nomina avvenga da parte del Consiglio ovvero degli iscritti.

24. Come già detto, se si optasse per inserire nel Consiglio della Federazione regionale solo i Presidenti degli Ordini, ogni Ordine sarebbe rappresentato nel Consiglio da un solo componente. Qualora si optasse, invece, per affiancare ai Presidenti degli Ordini altri iscritti all'albo e un Ordine avesse diritto all'elezione di un solo consigliere della Federazione, esso sarebbe rappresentato automaticamente dal suo Presidente; qualora l'Ordine avesse diritto all'elezione di più componenti del Consiglio, si procederebbe all'elezione dei soli membri del Consiglio da affiancare al Presidente, membro di diritto del Consiglio della Federazione.

Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio:

- 1) ogni (bimestre - trimestre – quadrimestre) dell'anno;
- 2) qualora ne facciano richiesta almeno 1/4 dei Consiglieri;
- 3) ogni qual volta lo ritenga opportuno e/o necessario.

Il Consiglio può deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ovvero, in caso di sua assenza e impedimento, del Vice Presidente.

Le convocazioni debbono avvenire con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma, del presente Statuto. Il Consigliere più anziano convoca e presiede il Consiglio per la nomina del Presidente.

Art. 9. Il Consiglio. Il Presidente

Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, un Presidente che svolge le seguenti funzioni:

- 1) è il presidente della Federazione e la rappresenta all'esterno;
- 2) convoca e presiede il Consiglio avvalendosi dell'ausilio di un Segretario all'uopo nominato fra i Consiglieri;
- 3) pone in essere tutto quanto necessario per l'attuazione delle delibere del Consiglio.

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 8 del presente Statuto, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni al Vice Presidente.

Art. 10. Durata

La Federazione ha durata fino al

Pubblicazioni del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri

- no. 1 / 1999 Piano di attività - Triennio 1999 - 2002
- no. 2 / 1999 La via dell'Etica Applicata, ossia delle politiche di prevenzione: una scelta cruciale per l'Ordine degli Ingegneri
- no. 3 / 1999 Monitoraggio sull'applicazione della direttiva di tariffa relativa al D. Lgs. 494/96 in tema di sicurezza nei cantieri
- no. 4 / 2000 La dichiarazione di inizio attività - Il quadro normativo e giurisprudenziale
- no. 5 / 2000 L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Organi, poteri e attività
- no. 6 / 2000 Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali
- no. 7 / 2000 Le strutture societarie per lo svolgimento delle attività di progettazione - Il quadro normativo e giurisprudenziale
- no. 8 / 2000 Le tariffe professionali - Il quadro giurisprudenziale in Italia e in Europa
- no. 9 / 2000 Le assunzioni di diplomati e laureati in Ingegneria in Italia
- no. 10/2000 Il ruolo degli ingegneri per la sicurezza
- no. 11/2000 Il nuovo regolamento generale dei lavori pubblici. Un confronto con il passato
- no. 12/2000 Il nuovo capitolato generale dei lavori pubblici
- no. 13/2000 Il responsabile del procedimento - Inquadramento, compiti e retribuzione
- no. 14/2000 Il mercato dei servizi di ingegneria. Analisi economica e comparativa del settore delle costruzioni -Parte prima
- no. 15/2000 Il mercato dei servizi di ingegneria. Indagine sugli ingegneri che svolgono attività professionale - Parte seconda
- no. 16/2000 La professione di ingegnere in Europa, Canada e Stati Uniti. I sistemi nazionali e la loro evoluzione nell'epoca della globalizzazione
- no. 17/2000 L'intervento delle Regioni in materia di dichiarazione di inizio attività
- no. 18/2000 Opportunità e strumenti di comunicazione pubblicitaria per i professionisti in Italia
- no. 19/2000 I profili di responsabilità giuridica dell'ingegnere - Sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri, appalti pubblici, dichiarazione di inizio attività
- no. 20/2001 Spazi e opportunità di intervento per le amministrazioni regionali in materia di lavori pubblici
- no. 21/2001 Imposte e contributi sociali a carico dei professionisti nei principali Paesi europei
- no. 22/2001 Le tariffe relative al D.Lgs 494/96. Un'analisi provinciale
- no. 23/2001 Le nuove regole dei lavori pubblici. Dal contratto al collaudo: contestazioni, eccezioni, riserve e responsabilità
- no. 24/2001 L'evoluzione dell'ingegneria in Italia e in Europa
- no. 25/2001 La riforma dei percorsi universitari in ingegneria in Italia
- no. 26/2001 Formazione e accesso alla professione degli ingegneri in Italia
- no. 27/2001 Le strutture societarie per lo svolgimento delle attività professionali in Europa

- no. 28/2001 La direzione dei lavori nell'appalto di opere pubbliche
- no. 29/2001 Analisi delle pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Febbraio 2000 -marzo 2001
- no. 30/2001 Osservazioni sul D.P.R. 328/2001
- no. 31/2001 La copertura assicurativa del progettista. Quadro normativo e caratteristiche dell'offerta
- no. 32/2001 Qualificazione e formazione continua degli ingegneri in Europa e Nord America
- no. 33/2001 Le verifiche sui progetti di opere pubbliche. Il quadro normativo in Europa
- no. 34/2001 L'ingegneria italiana tra nuove specializzazioni e antichi valori
- no. 35/2001 La domanda di competenze ingegneristiche in Italia
- no. 36/2001 Il mercato dei servizi di ingegneria. Evoluzione e tendenze nel settore delle costruzioni
- no. 37/2002 Il riparto delle competenze normative in materia di professioni. Stato, Regioni, Ordini
- no. 38/2002 Note alla rassegna stampa 2001
- no. 39/2002 Ipotesi per la determinazione di un modello di stima basato sul costo minimo delle prestazioni professionali in ingegneria
- no. 40/2002 Tariffe professionali e disciplina della concorrenza
- no. 41/2002 Ipotesi per una revisione dei meccanismi elettorali per le rappresentanze dell'Ordine degli ingegneri
- no. 42/2002 Installare il Sistema Qualità negli studi di ingegneria. Un sussidiario per l'applicazione guidata di ISO 9000:2000 - Volume I
- no. 43/2002 Installare il Sistema Qualità negli studi di ingegneria. Un sussidiario per l'applicazione guidata di ISO 9000:2000 - Volume II
- no. 44/2002 La remunerazione delle prestazioni professionali di ingegneria in Europa. Analisi e confronti
- no. 45/2002 L'accesso all'Ordine degli ingegneri dopo il D.P.R. 328/2001
- no. 46/2002 La domanda di competenze d'ingegneria in Italia. Anno 2002
- no. 47/2003 Imposte e struttura organizzativa dell'attività professionale in Europa
- no. 48/2003 Il mercato dei servizi di ingegneria - 2002
- no. 49/2003 Le nuove regole in materia di progettazione delle opere pubbliche. Tariffe, prestazioni gratuite, consorzi stabili e appalto integrato
- no. 50/2003 La riforma del sistema universitario nel contesto delle Facoltà di Ingegneria
- no. 51/2003 Una cornice di riferimento per una tariffa professionale degli ingegneri dell'informazione
- no. 53/2003 Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Analisi e commenti
- no. 52/2003 La possibile " terza via" alla mobilità intersettoriale degli ingegneri in Italia
- no. 54/2003 Il tortuoso cammino verso la qualità delle opere pubbliche in Italia
- no. 55/2003 La disciplina dei titoli abilitativi secondo il Testo Unico in materia di edilizia
- no. 56/2003 La sicurezza nei cantieri dopo il Decreto Legislativo 494/96
- no. 57/2003 Analisi delle pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Aprile 2001- dicembre 2002
- no. 58/2003 Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001

- no. 59/2003 La domanda di competenze d'ingegneria in Italia. Anno 2003
- no. 60/2004 La riforma del sistema universitario nel contesto delle Facoltà di Ingegneria
- no. 61/2004 Identità e ruolo degli ingegneri dipendenti nella pubblica amministrazione che cambia
- no. 62/2004 Considerazione ipotesi su possibili strategie e azioni in materia di SPC (Sviluppo Professionale Continuo) degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri
- no. 63/2004 Le regole della professione di ingegnere in Italia : elementi per orientare il processo di riforma
- no. 64/2004 Guida alla professione di ingegnere -Volume I: profili civilistici, fiscali e previdenziali
- no. 65/2004 Guida alla professione di ingegnere -Volume II: urbanistica e pianificazione territoriale
- no. 66/2004 La normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica in Italia, Stati Uniti e Nuova Zelanda
Parte prima: profili giurudici
Parte seconda: applicazioni e confronti
- no. 67/2004 Ipotesi e prospettive per la riorganizzazione territoriale dell'Ordine degli Ingegneri

Finito di stampare nel mese di gennaio 2005

Stampa: tipografia MADeS, via D. Menichella 94, 00159 Roma